



# Comune di Palermo

## Area Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Ordinanza non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo.

### IL SINDACO

**Rilevato:**

che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono rinnovati quei fenomeni di disturbo del riposo e della tranquillità già oggetto in passato di svariate proteste da parte dei cittadini e che si sono altresì verificate violazioni delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze interpersonali sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

**Dato atto:**

che in occasione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza del 28 maggio 2020 si è convenuto che occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell'esigenza di tutelare la quiete e il riposo da un lato e la salute pubblica dall'altro, essendo questa certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto dell'inosservanza delle distanze di sicurezza e del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

**Ritenuto:**

pertanto necessario contrastare le occasioni che possano dare luogo a situazioni di disturbo e porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione delle citate aggregazioni serali/notturne;

**Atteso:**

che ai sensi dell'art. 50 – comma 7bis del D.Lgs. 267/2000 “ *Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché*

*dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”.*

**Visti:**

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D. Lgs. n. 267 del 2000
- la Legge n. 125/2001;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- le Ordinanze contingibile n. 21 e n. 22 del Presidente della Regione Siciliana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche
- il vigente Regolamento sullo Sviluppo Sostenibile ai fini della Convivenza tra le Funzioni Residenziali e le Attività di Esercizio Pubblico e Svago nelle aree Private, Pubbliche e Demaniali

**ORDINA**

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e per i 30 giorni successivi, in conformità a quanto emerso in seno al Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, che su tutto il territorio cittadino siano osservati i sotto indicati divieti:

1. divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto, bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00; il predetto divieto non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es .gastronomie, gelaterie, rosticcerie, etc.) a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori di vetro
2. divieto, per tutti gli altri esercizi, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00;
3. dopo le ore 20.00 è consentita esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all'O.P.R.S. 22/2020;

### **ORDINA ALTRESI'**

che tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) chiudano i locali al pubblico alle ore 01,30.

E' fatto obbligo all' esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”*.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.500.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 21 del giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e verrà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Palermo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si indica il Comune di Palermo come Amministrazione competente, si indica come oggetto il divieto di bevande alcoliche e superalcoliche, si indica l'Ufficio "AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio SUAP" ed il relativo Dirigente, quale responsabile del procedimento, nonché l'Ufficio dove prendere visione degli atti.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Palermo;
- Comando Polizia Municipale di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.

**Il Sindaco**  
**Leoluca Orlando**